

Capitolato generale d'oneri per la vendita del materiale legnoso proveniente dalla particella assestamentale n. 16 sita in loc. "Vallazzuna" in agro e di proprietà del comune di Pescopennataro.

A - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Comune di PESCOPENNATARO, proprietario del bosco afferente alla particella assestamentale n. 16 sita in località "Vallazzuna" mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dalla citata particelle, in agro e proprietà del comune medesimo, assegnate al taglio dal Forestale Iunior Davide Carmosino, incaricato dall'Amministrazione Comunale.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (RD 23/05/1924 n° 827 e successive modifiche).

ART. 2

La vendita avviene a corpo unico partendo dal prezzo di base di **€ 26.500,00** (diconsi **Euro ventiseimilacinquecento/00**) **oltre IVA di legge e spese tecniche**. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice, all'atto della consegna, trattandosi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero delle piante, ma non le loro dimensioni, né la quantità o la qualità dei prodotti legnosi che potranno ricavarsi.

ART. 3

Il materiale legnoso posto in vendita è così costituito da 890 numerate. Esse sono individuate con:

Piante di diametro ≥ 18 cm

- bollo di colore rosso apposto, con vernice spray, sulla corteccia a circa 1,3 metri da terra sia dal lato di monte che dal lato di valle;
- sfaccettatura al piede della pianta recante l'impronta del martello forestale, riportante la sigla CB-IS 282 - B
- numerazione progressiva scritta a mano libera con pennarelli indelebili all'interno della sfaccettatura dal n. 1 al n. 890.

Il martello forestale utilizzato è in dotazione personale del Forestale Iunior Davide Carmosino ed è regolarmente denunciato all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle Provincie di Campobasso e Isernia.

I confini delle aree di intervento sono contrassegnati da doppi anelli apposti sugli alberi e sono così caratterizzati:

- NORD: con la p.lla 14, doppi anelli di colore rosso;
- OVEST: con la p.lla 24, doppi anelli di colore rosso;
- SUD : con bosco di transizione sempre di proprietà Comunale e doppi anelli di colore rosso;
- EST: con la p.lla 17, doppi anelli di colore rosso.

ART. 4

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e luogo precisate nell'avviso di asta. Prima di iniziare la gara il presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso di asta e darà a richiesta tutti i chiarimenti opportuni affinché non possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare (o allegare all'offerta nel caso in cui trattasi di gara ad offerte segrete):

A – un certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla CCIAA di data non anteriore a sei mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gare le società di fatto.

B – Certificato di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Boschive di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, oppure una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di detto certificato.

C – Dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della propria posizione giudiziale e fiscale.

D – La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio di Euro **3.000,00 (diconsi euro tremila/00)**.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di Gara in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente Appaltante.

Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo che sono tutte a totale carico dell'aggiudicatario.

Se tale deposito provvisorio, successivamente risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata all'Ente proprietario, mentre se il deposito risultasse esuberante l'Ente stesso restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio saranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti dall'art. 23 del presente capitolato.

E – Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

ART. 6

Non possono essere ammessi alla gara:

- ▶ coloro che abbiano in corso con l'Ente Proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente Stesso per qualsiasi motivo;
- ▶ coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ART. 7

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

ART. 8

Il deliberatario dal momento della aggiudicazione fattagli resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita per il quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi o nel caso che detta approvazione non avvenga entro tre mesi dalla stipula del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 9

Il verbale di aggiudicazione da redigersi in carta libera da sottoscrivere dal Presidente e dai componenti della commissione di gara terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredato dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la cassa di una banca di interesse nazionale un deposito cauzionale pari al 20% dell'importo del contratto, a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. Il deposito cauzionale può essere prestato:

- ▶ mediante garanzia in titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- ▶ mediante fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o di una Banca di interesse nazionale ovvero di Società di Assicurazione ammessa ad esercitare tale forma di garanzia dal Ministero dell'Industria e del Commercio;
- ▶ mediante libretto bancario o postale vincolato;

ART. 11

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R/AR, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

La consegna del bosco sarà eseguita, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico forestale (d'ora in poi Professionista) abilitato a questo designato o da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Professionista, al Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali Isernia. Il Professionista provvederà, a mezzo verbale o con raccomandata R/AR, a comunicare il giorno in cui, alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario e del Coordinamento Provinciale e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

Gli Enti sopra citati potranno richiedere i certificati di cui all'art. 5, qualora per essi sia stata presentata autocertificazione.

Il Professionista darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e da tutti i rappresentanti convenuti, ove trovatisi il materiale venduto, dei termini e segnali che fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare, di quelle da tagliare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname, dei luoghi di concentrazione e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma dell'art. 10 e successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora i rappresentanti dei vari Enti lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'onere e degli obblighi relativi nonché dei limiti.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato, decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. 13

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nelle seguenti modalità:

1. prima rata alla stipula del contratto di vendita;
2. seconda rata entro alla data di consegna;

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 14

L'aggiudicatario dovrà indicare al Professionista incaricato, all'Amministrazione dell'Ente, Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato entro 15 (quindici) mesi dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse ai termini dell'art. 16. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali

proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario e del Professionista, un mese prima dello spirare dei termini stessi, al Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali, cui compete la facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dal Professionista.

ART. 17

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 18

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

ART. 19

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli agenti dei Carabinieri Forestali, gli agenti di P.M. procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e/o del professionista, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione o altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 20

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21

L'abbattimento delle piante di alto fusto dovrà essere eseguito a norma dell'art. 7 delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale e quello dei cedui in modo che la corteccia non resti slabbrata.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare, il più possibile, in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate che potranno abbattersi a seguito di assenso dal parte degli agenti forestali e/o del Professionista, dovranno essere recisi perfetta regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello. Per le piante piccole segnate alla base dal semplice colore rosso, il taglio dovrà essere fatto al di sopra di esso.

ART. 22

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti, in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impresso in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità:

- Euro 10,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- Euro 5,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- Euro 10,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da prevederne l'abbattimento, (autorizzato comunque dal Professionista e/o dagli agenti forestali), l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R. D. L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R. D. 16 maggio 1926, n° 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria delle Ente (fondo miglierie boschive), agli effetti degli art. 134 e seguenti del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e L.R. 6/2000.

ART. 24

Il Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali e/o i loro agenti forestali, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riservano la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata R/AR all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti dei Carabinieri Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero risultare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli agenti forestali salvo ratifica del Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali salva all'Amministrazione dell'Ente proprietario la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al prec. art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del progettista e/o del Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 25

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dei residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

ART. 26

L'aggiudicatario è obbligato:

- ✓ a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in modo che vi si possa transitare liberamente;
- ✓ a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- ✓ a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- ✓ ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali che, tramite i Carabinieri Forestali provvederanno, in caso di parere favorevole, altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'onere, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

ART. 28

La carbonizzazione del bosco con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia, è subordinata ad autorizzazione del Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali

ART. 29

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che all'occorrenza saranno indicate dal professionista, dai Vigili del territorio dell'Ente appaltante e dagli agenti forestali competenti per territorio.

La carbonizzazione, se autorizzata, si farà nelle aie carbonili preesistenti. L'assegno delle aie per la carbonizzazione, delle piste di servizio (secondo quanto previsto dal art. 7 comma 3) LR 6/2000) sono effettuate dal professionista o dagli agenti forestali.

Parimenti è soggetta ad autorizzazione la manutenzione delle piste forestali esistenti e la loro realizzazione (art. 9 commi e, f) LR 6/2000). Per ogni ettometro (100 metri) di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 360,00 fatte salve le azioni legali dell'Ente appaltante. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno pagherà una penale di Euro 36,00, fatte salve azioni legali.

ART. 30

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 20,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 30,00 se poteva essere evitato a stima del collaudatore fatte salve le azioni legali dell'Ente appaltante.

ART. 31

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con R/AR all'Ente proprietario, al Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione agli Enti citati.

Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante da un tecnico forestale abilitato a questo designato o da un funzionario del Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario, il rappresentante dell'Ente proprietario, del

Gruppo Provinciale dei Carabinieri Forestali saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

ART. 32

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 33

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro 8 (otto) giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente.

ART. 34

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

ART. 35

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 36

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 37

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 33 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberato rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 38

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

ART. 39

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n° 2240 e del Regolamento 23 maggio 1924, n° 827.

ART. 40

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione e dai lui firmata in calce: *agli effetti tutti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.*

PESCOENNATARO li

L'aggiudicatario

B - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 41

L'aggiudicatario ha l'obbligo di

- tagliare solo ed esclusivamente le piante con il bollo rosso individuate nella particella assestamentale n. 16, previa verifica della esistenza dell'impronta del martello forestale alla loro base.
- riservare al taglio le piante di confine contrassegnate al fusto a 1,30 di altezza da terra da un anello o semianello di colore rosso.

ART. 42

L'esperimento d'asta dovrà essere tenuto non oltre 3 (tre) mesi dalla data di trasmissione del progetto di taglio. In caso contrario dovrà essere aggiornato

PESCOENNATARO, lì

FIRMA DELLE PARTI
